

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635

ART. 123

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o speculazione, deve darne avviso alla Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (*Sindaco*) almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Sanzione prevista: Arresto sino a due mesi o ammenda fino ad Euro 103,00 (Art. 221/1[^] T.U.L.P.S.)

NB. Qualora l'evento assuma carattere di spettacolo o trattenimento pubblico o in presenza di un considerevole numero di partecipanti è richiesto, a cura dei promotori, avviso ex art. 18 T.U.L.P.S. al Questore.

CONTATTI QUESTURA PER INVIO AVVISO EX ART. 18 T.U.L.P.S. (DA INVIARE PER CONOSCENZA ANCHE A CARABINIERI E POLIZIA LOCALE):

- gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it
- urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it
- stmi121284@carabinieri.it
- poliziale.vapriodadda@legalmail.it